

Articolo 45

Varianti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare **o esigere** la presentazione da parte degli offerenti di varianti . Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano **o richiedono** le varianti o meno; In mancanza di questa indicazione, **le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto.**

EMENDAMENTO. Dopo la parola: "aggiudicatrici", aggiungere: "sentito il proprio dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico e il progettista,"

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano **o richiedono** le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, **in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante.** Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

3. Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato **o richiesto** varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

EMENDAMENTO. Al secondo periodo, dopo la parola: "aggiudicatrici", aggiungere: "sentito il proprio dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico e il progettista e nell'ambito dell'imparzialità e uguaglianza nei comportamenti tra tutti gli operatori economici, devono garantire, nel caso di autorizzazioni o richieste di varianti, che l'impianto e la finalità del documento di gara -come riportato al paragrafo 13 dell'articolo 2- rimanga inalterato.

Sopprimere la restante parte.